

profittando della coazione, la limitazione della libertà individuale, poteva o no dar vita a qualche reato.

La risposta nostra fu affermativa, e si cercò la formula della repressione. Questa mancava nel Codice vigente.

Il nuovo progetto di Codice invece la presentava e noi l'abbiamo fatta nostra, con lievi modificazioni, a ciò consigliati dalla considerazione che quel progetto è frutto degli studi più che ventenni dei più eminenti giuristi, fu già in parte approvato dalla Camera ed è anche ora sottoposto allo esame di apposita Giunta.

Era razionale e conveniente che la Commissione chiamata ad esaminare questo disegno di legge, escogitasse un altro sistema? Saremo noi divenuti teorici, per avere reso omaggio all'esperienza? Ma l'opera nostra, come ho avvertito fin dal principio, è ispirata a criteri pratici anche politicamente.

Gli articoli 2 e 3 proposti dalla Commissione e dal Governo hanno per noi il gravissimo difetto di creare categorie speciali di individui, ai quali potrebbe essere limitata la libertà individuale per effetto di una coalizione.

Ora se vi possono essere taluni i quali considerano i cittadini divisi in classi, e mirano, in perfetta buona fede del resto, a mantenere la divisione, immaginando peculiari interessi da difendere, la grande maggioranza di coloro che siedono da questa parte della Camera, invece, vuole assolutamente che non vi sia altra classe all'infuori della nazione e che a questo principio siano informate tutte le leggi.

E a siffatta necessità politica risponde appunto il primo articolo del nostro controprogetto statuendo esso la repressione di qualsiasi limitazione di libertà individuale che da chicchessia, con mezzi illeciti, e profittando dell'esistenza di una coalizione, s'imponga a danno di chicchessia.

Credo d'aver tolto così ogni dubbio sulla portata sostanziale della nostra proposta, la quale fu già del resto e sarà ancora spiegata meglio dai miei amici.

Presidente. L'onorevole Demaria, essendo ora presente, ha facoltà di svolgere il suo emendamento, di cui ho già dato lettura.

Demaria. Sarò brevissimo. Col mio emendamento che, se non erro, concorda con molti di quelli presentati, propongo anzitutto la soppressione dell'inciso con cui si comprendono i raggiri come fatti costitutivi di questo speciale reato contemplati da questa legge, ed a questa parte della mia proposta non do svolgimento alcuno perchè le ragioni che

potrei dire sono quelle che già vennero alla Camera esposte da altri oratori.

Propongo poi che si sopprimalino le espressioni: *violenze, o minacce contro le persone, o le proprietà*, e invece che si dica soltanto: *col mezzo di violenze, d'intimidazioni, o di minacce*; perchè se le violenze sono incominciate contro la proprietà non possono entrare nella categoria dei reati speciali contemplati da questa legge, possono costituire un altro reato di danneggiamento, od altro, ma non questo speciale reato; se le violenze invece sono fatte contro la proprietà a scopo di intimidire le persone, è già detto tutto con le parole *minacce ed intimidazioni*, senza che vi sia necessità di creare equivoci con la formula *con violenze contro le persone o contro le proprietà*.

Infine credo che si debba anche sopprimere la parola *istigare*, e la ragione mi sembra ovvia, perchè la legge presente non è che una modificazione alle disposizioni della legge comune; quindi non vi è necessità di creare un equivoco; e sarebbe un equivoco il far credere che questa disposizione, questo piccolo inciso debba modificare, in qualche modo, le disposizioni del Codice penale, mentre dal momento che si punisce il reato, gli istigatori, ed i complici saranno puniti perchè l'articolo 2 punisce questi reati senza che vi sia necessità che si contemplino le istigazioni speciali, e potrebbe nascere un equivoco a danno del concetto della legge, perchè se la legge crede non necessità di comprendere gli istigatori e punirli, i difensori, nell'esercizio del loro ufficio, diranno che tutti gli altri puniti debbono andare impuniti, perchè la legge ha derogato al diritto comune, non ha punito gli istigatori e gli altri compartecipi a questo speciale reato.

Io quindi propongo che alla formula della Commissione concordata con il Ministero, che mi sembra ambigua si sostituisca quest'altra: "è punito colla detenzione (sulla misura della penalità si parlerà dopo che l'articolo sarà approvato) chiunque col mezzo di violenza, di intimidazione e di minacce costringa taluno a commettere quei fatti di cui ai numeri successivi „.

Mentre propongo la soppressione di tutta l'accennata parte dell'articolo 2, non aggiungo che una parola sola: la parola *intimidazione*, perchè l'intimidazione può comprendere anche la violenza contro la proprietà, quando sia diretta alle persone, e la parola *intimidazione* aggiunta alla parola *minaccia* comprende anche la violenza morale, inquantochè la parola *minaccia*, secondo la interpretazione che adesso vien data nel diritto comune, è alquanto ambigua.